

PREMESSA

Nel diritto il termine ‘causa’ comunica diversi significati, sebbene, come avviene nel linguaggio comune, si colga al fondo in ciascuno di essi un’istanza di spiegazione: la causa come spiegazione di fatti o di atti. E tale aspetto dovrebbe bastare a significare la ricchezza gnoseologica di questa parola al centro della tradizione filosofico-culturale e religiosa occidentale, chiave di lettura talora enfaticizzata talaltra relativizzata del rapporto tra l’uomo e il mondo.

L’idea di causa come spiegazione è evidente nei giudizi di responsabilità nei quali l’iscrizione di un accadimento a un soggetto è operata tramite il collegamento causale (nesso di causa ed effetto). Si cerca di spiegare la sequenza temporale degli eventi in funzione di un comportamento umano in grado di determinarla. Il riferimento è dunque – per usare una terminologia classica – alla causalità efficiente (l’agente che produce la cosa).

Naturalmente, il diritto in questo ambito è costretto, forse più che in altri, a inseguire l’evolversi della coscienza epistemologica e comunque a dialogare con la comunità filosofica e scientifica per evitare un’autoreferenzialità che gli farebbe perdere quella presa sulla realtà che è un requisito indispensabile per il diritto stesso. Basti qui soltanto fare cenno agli studi di un maestro come Federico Stella sul rapporto tra diritto penale e leggi scientifiche.

Nondimeno, come emerge anche dagli studi citati, il punto di vista giuridico non è una pura emanazione di quello descrittivo e rimane sempre una funzione specificamente giuridica del discorso sulla causalità. In un certo senso, persino la difficoltà nel distinguere tra causa e colpa che sembra avere caratterizzato il diritto romano, almeno in una certa fase, prosegue, *mutatis mutandis*, nelle difficoltà della cultura giuridica moderna di mettere a fuoco il rapporto tra causa e colpa. Peraltro, l’esistenza di una prospettiva funzionale intrinseca al diritto circa la questione della causa si conferma nel diritto civile dove si registra la distinzione tra causalità del fatto e causalità giuridica (o dell’evento) nella quale le conseguenze economiche dell’evento lesivo o dell’inadempimento non costituiscono propriamente eventi naturali con riguardo a cui stabilire un’eziologia nel senso delle leggi scientifiche. Del resto, lo stesso mancato guadagno è una sorta di futuribile – come è stato detto – e quindi frutto di una causalità tutta giuridica alla quale è concesso di pensare al passato come se il tempo non fosse trascorso, immaginandosi cosa sarebbe successo se non... Similmente si può dire della c.d. causalità alternativa ipotetica o di quella a cui fanno riferimento le discipline in senso lato della nullità parziale. Su un al-

tro terreno, anche il riferimento alla causalità nei giudizi di responsabilità che coinvolgono enti o organizzazioni complesse si presenta problematico e segnato dalle specificità delle funzioni del diritto.

Del resto, sul piano della teoria generale la metafora della coppia causa ed effetto è stata e per certi versi ancora è il modello concettuale di riferimento dello schema di comprensione della norma nella sua ripartizione tra fattispecie ed effetto o conseguenza giuridica.

La seconda valenza del termine causa nel diritto è quella di causa finale, per riprendere la terminologia classica: non si tratta più tanto della spiegazione di un nesso tra eventi disposti in una successione temporale, quanto piuttosto della spiegazione della ragione giustificativa di un atto. Si pensi alla causa in senso tecnico dei contratti, ma anche alla giusta causa di atti come ad esempio quello del licenziamento. Inoltre, giusta causa ricorre quale giustificazione di uno spostamento patrimoniale in cui l'idea di una successione di eventi ritorna soltanto in senso metaforico mentre propriamente si mette capo a un criterio di giustificazione di un trasferimento di ricchezza e non semplicemente alla sua spiegazione causale.

La nozione di causa nel diritto moderno ha ricevuto sviluppi diversi da settore a settore. In alcuni ambiti oggi la nozione di causa sembra quasi recessiva. Le riflessioni maturate nel settore civilistico hanno suscitato attenzione anche nel diritto pubblico, in particolare nel diritto amministrativo, in termini che non sono riducibili soltanto agli indirizzi che adottavano la teoria del negozio giuridico per l'analisi dell'atto amministrativo. In altri settori invece le differenze sono più marcate: si pensi al diritto processuale.

In questo contesto recuperare un'unità concettuale è fallace. La 'causa' resta però un riferimento importante per chi indaghi alla ricerca di un fondamento, o per lo meno di un elemento identificatore, di ogni ragione giuridica.

(Aldo Travi)